

## **TI\_GERICHTE 52.2014.390 vom 22. November 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-11-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2014.390](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2014.390)

FR: TI\_GERICHTE 52.2014.390 du 22 novembre 2016

IT: TI\_GERICHTE 52.2014.390 del 22 novembre 2016

### **Regeste**

Sanzione disciplinare

### **Erwägungen**

#### **E. 25**

cpv. 1 LPAmM). 2. Il ricorrente solleva preliminarmente una serie di questioni formali, in particolare l'irregolarità della Commissione, che non garantirebbe i requisiti di indipendenza e imparzialità prescritti dall'art. 6 n. 1 CEDU e sarebbe formata esclusivamente da membri di una corporazione di diritto pubblico (Ordine degli avvocati del Canton Ticino) di cui egli non fa parte. Ne censura inoltre la composizione concreta, non preannunciata (ciò che gli avrebbe impedito di esercitare il suo diritto di ricusa), lamentando segnatamente la partecipazione alla decisione dell'avv. \_\_\_\_\_ e dell'avv. \_\_\_\_\_. 2.1. La LLCA prevede che i Cantoni sono tenuti a istituire un'autorità di sorveglianza (art. 14 LLCA), lasciando però loro la cura di disciplinarne la composizione, l'organizzazione e la procedura (cfr. art. 34 cpv. 1 LLCA; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la LLCA in: FF 1999 pag. 5024, ad n. 233.3; STF 2C\_555/2014 del 9 gennaio 2015 consid. 3.3). In base alla legge cantonale (LAvv, entrata in vigore il 1° gennaio 2013), la Commissione di disciplina è l'autorità cantonale di sorveglianza ai sensi dell'art. 14 LLCA, cui spetta il potere disciplinare sugli avvocati e sui praticanti (art. 7 cpv. 1 e 2 LAvv). La Commissione non è un organo dell'Ordine degli avvocati, ma un'autorità indipendente dallo stesso, i cui componenti (tre membri e tre supplenti) sono designati dalla Commissione per l'avvocatura del Tribunale d'appello, per un periodo di due anni, tra gli avvocati iscritti nel registro cantonale (cfr. art. 7 cpv. 3 LAvv; Messaggio n. 6406 del 12 ottobre 2010 sulla revisione totale della legge sull'avvocatura, pag. 5; cfr. invece per il sistema in vigore fino al 31 dicembre 2012: art. 24 della previgente legge sull'avvocatura del 16 settembre 2002, BU 2002, 365). Nella misura in cui lamenta di essere stato giudicato da un organo che emana da un'organizzazione professionale, la doglianza del ricorrente cade pertanto nel vuoto. 2.2. Contrariamente a quanto pretende l'insorgente, la Commissione non è inoltre un tribunale che deve adempiere i requisiti d'indipendenza e imparzialità ai sensi degli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU. Tanto in base al diritto federale (art. 29a e 191b Cost., 86 cpv. 2 legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110 ), quanto all'art. 6 CEDU - laddove è applicabile poiché la misura disciplinare si configura come una sanzione penale o civile (cfr. al riguardo: François Bohnet/Vincent Martenet , Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 2219 segg.) - basta infatti che le sue decisioni possano essere impugnate dinanzi a un tribunale superiore - qual è il Tribunale cantonale amministrativo - che dispone di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (cfr. art. 110 LTF, art. 69 LPAmM) e soddisfa i requisiti di imparzialità e indipendenza di cui agli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU ( cfr. Messaggio LLCA citato, pag.

5024, ad n. 233.3; DTF 126 I 228 consid. 2 e 3; Bohnet/Martenet , op. cit., n. 1966 segg.).  
2.3. In quanto riconducibile a un'autorità amministrativa, le garanzie procedurali che la Commissione è tenuta a soddisfare non discendono dagli art.

### **E. 30**

Cost. e 6 CEDU, ma dall'art. 29 Cost. (cfr. DTF 126 I 228 consid. 2; STF 2C\_931/2015 del 12 ottobre 2016 consid. 5.2 e rimandi; Bohnet/Martenet , op. cit., n. 2067 segg.). Ciò vale anche per le garanzie d'indipendenza e imparzialità, laddove l'art. 29 cpv. 1 Cost. pone in linea generale esigenze meno severe rispetto agli art. 30 Cost. e 6 CEDU (cfr. DTF 140 I 326 consid. 5.2; 137 II 431 consid. 5.2; STF 2C\_931/2015 citata, consid. 5.1 e 5.2). Tale norma permette in particolare di esigere la ricusa dei membri di un'autorità amministrativa la cui situazione o il cui comportamento è tale da far sorgere il dubbio sulla loro imparzialità (cfr. DTF 127 I 196 consid. 2b; STF 2C\_269/2015 del 1° dicembre 2015 consid. 3.1). In questo senso, l'art. 50 LPAm - applicabile anche alle procedure dinanzi alla Commissione (cfr. art. 30 LAvv) - stabilisce i casi in cui le persone a cui spetti di prendere o di preparare una decisione devono ricusarsi (cfr. lett. a-e). Senonché, in concreto, le censure di ricusa formulate dal ricorrente all'indirizzo della Commissione, segnatamente del suo presidente avv. \_\_\_\_\_ e del membro avv. \_\_\_\_\_, devono essere respinte già solo perché sollevate tardivamente. Contrariamente a quanto afferma, all'insorgente era o comunque doveva infatti essere nota la composizione della Commissione, pubblicata sul Foglio ufficiale (oltre che visibile sul sito del Cantone, cfr. [www.ti.ch](http://www.ti.ch)). Il ricorrente doveva pertanto sapere che l'avv. \_\_\_\_\_ (cfr. peraltro anche gli scritti 28 marzo e 16 aprile 2014), come pure l'avv. \_\_\_\_\_ (subentrato all'avv. \_\_\_\_\_ quale membro a far tempo dal \_\_\_\_\_, cfr. FU \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, pag. \_\_\_\_\_) avrebbero con ogni probabilità preso parte alla decisione. Anziché attendere i provvedimenti a lui sfavorevoli, conformemente all'art. 52 cpv. 1 LPAm e al principio di buona fede (cfr. DTF 130 III 66 consid. 4.3), egli avrebbe pertanto dovuto presentare immediatamente una domanda di ricusa. Nella misura in cui non lo ha fatto, il diritto d'invocare la composizione asseritamente irregolare della Commissione deve pertanto essere considerato perento (cfr. DTF 132 II 485 consid. 4.3; cfr. anche STF 1C\_404/2015 del 9 settembre 2015 consid. 2.2). D'altra parte, nella misura in cui si limita ad affermare genericamente l'esistenza di procedure comuni, in cui l'avv. \_\_\_\_\_ rispettivamente l'avv. \_\_\_\_\_ interverrebbero come patrocinatori di controparti (tutelando interessi contrapposti a quelli dei suoi assistiti) , il ricorrente non adduce, né tanto meno dimostra concretamente, l'esistenza di motivi che potrebbero far sorgere seriamente dei dubbi sulla loro imparzialità. Le relative doglianze del ricorrente non possono pertanto essere accolte. 3. Da respingere è pure la censura con cui l'insorgente si duole di una violazione del suo diritto di essere sentito, poiché la Commissione avrebbe raccolto delle prove senza offrirgli la possibilità di prendere posizione. Dalle tavole processuali non emerge in effetti che l'autorità di prime cure abbia esperito particolari atti istruttori in relazione alle violazioni delle regole deontologiche sanzionate, ma risulta che abbia reso le proprie decisioni sulla base dei documenti agli atti, esibiti dal ricorrente rispettivamente dai denunciati (cfr. incarti n. 35 e 47). Una simile lesione non è invero ravvisabile neppure nel fatto che la Commissione - con riferimento al citato addebito (2) mosso da \_\_\_\_\_ relativo al l'importo cauzionale - abbia visionato gli atti penali presso il Tribunale d'appello (cfr. decisione n. 35, pag. 5). Ancorché l'autorità di prime cure avrebbe dovuto dargliene comunicazione, va invero rilevato che la documentazione compulsata dalla precedente istanza rispettivamente lo stato di cose da essa evocato (cfr. decisione n. 35, pag. 5) era

perfettamente noto all'insorgente; tant'è che emerge anche dai voluminosi faldoni che egli ha prodotto in questa sede (cfr. in particolare plico "Atti n. 3 - dal 5.4.2012 al 1.5.2013", decisione 13 dicembre 2012 della Corte dei reclami penali e scritti 26 e 28 marzo 2013 della procuratrice pubblica \_\_\_\_\_ all'avv. RI 1). In ogni caso, quand'anche vi si volesse intravedere una violazione del diritto di essere sentito, nelle circostanze concrete la stessa dovrebbe ritenersi priva d'oggetto, atteso che il ricorrente è stato sollevato da qualsiasi addebito in merito ai fatti inerenti la cauzione in questione (cfr. decisione n. 35, pag. 5 seg.) e non ne ha subito pertanto alcun pregiudizio. Un rinvio all'istanza precedente su questo punto costituirebbe pertanto una formalità priva di senso; tanto più che l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente dinnanzi a questa Corte (cfr. al riguardo DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi). 4. Violazione dell'obbligo di rendiconto (decisione n. 35) 4.1. Secondo l'art. 12 lett. i LLCA, all'atto dell'accettazione del mandato l'avvocato spiega al cliente i principi della fatturazione e lo informa inoltre regolarmente, o su domanda, circa l'importo degli onorari dovuti. L'obbligo di informare o di rendere conto al cliente sancito dall'art. 12 lett. i LLCA mira a evitare controversie sull'importo degli onorari dovuti (cfr. Messaggio LLCA citato, pag. 5024, ad n. 233.25). Secondo il Tribunale federale tale obbligo è particolarmente importante anche in sede di fatturazione. Esso rappresenta il corollario a livello disciplinare del dovere di rendiconto del mandante prescritto dall'art. 400 cpv. 1 CO, che impone la presentazione del dettaglio delle prestazioni e delle spese, senza il quale il cliente non sarebbe in grado di verificare la fatturazione (cfr. STF 2A.18/2004 del 18 agosto 2004 in RtiD I-2005 n. 59, consid. 7.2.2 e 7.2.3). Tale regola era del resto recepita sotto il profilo deontologico in diversi Cantoni già prima dell'entrata in vigore della LLCA ed è peraltro ripresa anche dall'art. 21 del codice svizzero di deontologia della Federazione svizzera degli avvocati (CSD, che non ha valore normativo, ma rimane pur sempre una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali, nella misura in cui riflette una concezione diffusa a livello nazionale; cfr. DTF 130 II 270 consid. 3.1.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296). Per giurisprudenza e dottrina, l'avvocato che non presenta una fattura dettagliata nonostante le ripetute richieste del cliente viola l'art. 12 lett. i LLCA e può essere sanzionato disciplinarmente (cfr. STF 2A.18/2004 citata, consid. 7.2.3 e 7.2.4; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1785). L'avvocato non deve invero presentare spontaneamente al cliente una nota d'onorario che descriva nel dettaglio la propria attività e il tempo che vi ha consacrato (cfr. Walter Fellmann, in Fellmann/ Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo/Berna/Ginevra 2011, ad art. a rt. 12 n. 172; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1785 e 2836); deve però farlo - il prima possibile e in modo adeguato - qualora il cliente ne faccia esplicita richiesta (cfr. Fellmann, op. cit., ad art. 12 n. 173; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2836). In tal senso, anche l'art. 20 LAVv ricorda che l'avvocato - che tiene le registrazioni per stabilire in ogni momento la distinta delle sue prestazioni nonché degli impegni e dei crediti che ne derivano (cpv. 1) - a richiesta, presenta in ogni momento al mandante la distinta delle spese, degli incassi e degli onorari (cfr. cpv. 2). 4.2. Nel caso concreto, come rettamente evidenziato dalla precedente istanza, il 5 settembre 2013 il ricorrente ha trasmesso a \_\_\_\_\_ quattro fatture per le diverse pratiche da lui seguite. Le note d'onorario si limitano a una sommaria descrizione della pratica trattata (pratica fiscale, pratica penale, contenzioso con la moglie, contenzioso con l'arch. \_\_\_\_\_), espongono i totali separati (+ IVA) per onorari e spese, le deduzioni (per acconti o ripetibili ricevute) e i saldi. Non danno per contro alcuna indicazione sul modo di calcolo degli onorari, né sulle singole prestazioni (colloqui, telefonate, scritti, studio, ecc.), né sulle date e sul tempo

impiegato per ognuna di esse e neppure sulle spese in relazione con tali prestazioni (postali, telefoniche, scritturazioni, fotocopie, ecc.). Dagli atti risulta inoltre che il mandante ha richiesto a più riprese (con scritti 30 settembre, 28 ottobre e 12 novembre 2013) all'avv. RI 1 l'invio di una fattura dettagliata. L'insorgente non vi ha tuttavia dato seguito: il 7 novembre 2013 si è infatti limitato a spedire al mandante uno scritto in cui confermava di avere emesso le quattro fatture, riepilogava gli acconti ricevuti e riassumeva solo a grandi linee e sommariamente la sua attività nelle diverse pratiche. Così facendo, come rettamente concluso dalla precedente istanza, è evidente che il ricorrente è incorso in una violazione del dovere di rendiconto sancito dall'art. 12 lett. i LLCA. Non portano ad altra conclusione le generiche affermazioni dell'insorgente secondo cui \_\_\_\_\_ sarebbe sempre stato a conoscenza del lavoro da lui svolto. Tanto più che dalle prese di posizione del denunciante si evince semmai il contrario. L'obbligo di rendiconto ai sensi dell'art. 12 lett. i LLCA mira del resto proprio a evitare controversie sull'importo degli onorari dovuti: la distinta dettagliata serve a far chiarezza sull'operato dell'avvocato, permettendo al cliente di verificare gli importi esposti per gli onorari e le spese (cfr. STF 2A.18/2004 citata, consid. 7.2.2). Chiarezza che peraltro il ricorrente neppure in questa sede è riuscito a portare, limitandosi a compiegare all'impugnativa i diversi faldoni relativi alle pratiche trattate, senza particolari spiegazioni. Se questi voluminosi incarti possono a prima vista avvalorare un impegno profuso dall'avvocato senz'altro non di poco conto, di certo non possono però sostituire la distinta dettagliata che l'insorgente - nonostante i diversi solleciti - si è rifiutato di esibire al cliente. Né spetterebbe al Tribunale giustificare gli importi che l'avv. RI 1 ha addebitato al proprio mandante. A maggior ragione che tra i diversi faldoni spuntano dei dettagli interni relativi alle spese e agli onorari per le pratiche in questione, che non sono di immediata comprensione e a prima vista non riflettono gli importi fatturati. Sia come sia, non occorre comunque soffermarsi su tali atti, che neppure il ricorrente menziona. Decisivo ai fini della violazione deontologica dell'art. 12 lett. i LLCA è unicamente che l'avv. RI 1 - nonostante le diverse richieste - non ha presentato al mandante un dettaglio valido (indicazione sulle singole prestazioni, sulle date e sul tempo ad esse consacrato, sulle spese, ecc.), unitamente ai giustificativi degli acconti, così come richiesto dalla suesposta giurisprudenza. Neppure l'avv. RI 1 alla fin fine lo contesta.

5. Violazione dell'obbligo di restituzione dell'incarto (decisione n. 47) 5.1. Giusta l'art. 12 lett. a LLCA, l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza. Secondo l'art. 400 cpv. 1 CO, l'avvocato deve restituire al cliente tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. L'obbligo di restituzione concerne non solo quanto gli è stato trasmesso dal cliente, ma anche ciò che ha acquisito da terzi (cfr. DTF 122 IV 322 consid. 3c; Bohnet/ Martenet , op. cit., n. 1222 e 2842; Fellmann , op. cit., ad art. 12 n. 33). Per dottrina e giurisprudenza la pretesa, di natura principalmente civile, rientra anche tra le regole professionali dell'avvocato, in quanto emanazione del dovere di diligenza ai sensi dell'art. 12 lett. a LLCA (cfr. Fellmann , op. cit., ad art. 12 n. 33 con rinvii; Bohnet/Martenet , op. cit., n. 1222 e 2842 e rimandi). L'obbligo di restituzione si estende a tutti quei documenti riferiti alle operazioni che possono interessare il mandante, come la corrispondenza, gli atti giudiziari, i contratti, ecc., ad eccezione di documenti puramente interni, quali note, studi preventivi, progetti e ogni altro materiale scientifico raccolto dal mandatario in vista dell'esecuzione del mandato (cfr. DTF 122 IV 322 consid. 3c; Fellmann , op. cit., ad art. 12 n. 33; Bohnet/Martenet , op. cit., n. 2845). L'obbligo di consegna degli atti alla fine del mandato sussiste indipendentemente da una diversa regolamentazione interna tra il cliente e l'avvocato: quest'ultimo non può pertanto rifiutare di consegnare gli atti al nuovo

patrocinatore con l'argomento che il cliente ne è già stato documentato. Il nuovo avvocato non deve fare affidamento sul fatto che lo stato di documentazione del cliente e quello del precedente patrocinatore siano identici: il cliente potrebbe infatti aver consegnato al precedente mandante dei documenti senza averne tenuto copia o aver ricevuto dall'avvocato degli atti o delle copie degli stessi, senza (compiutamente) archivarli (cfr. Fellmann , op. cit., ad art. 12 n. 35a; decisione della Commissione di vigilanza sugli avvocati del Canton Basilea Campagna del 26 giugno 2006, consid. 6). La restituzione degli atti deve avvenire entro un termine ragionevole, laddove un termine di 10 giorni dovrebbe di regola essere sufficiente (cfr. Fellmann , op. cit., ad art. 12 n. 33). L'avvocato non può infine far dipendere la restituzione degli atti dal pagamento di un onorario: egli non detiene infatti alcun diritto di ritenzione sui documenti del cliente (DTF122 IV 322 consid. 3c; Fellmann , op. cit., ad art. 12 n. 34). Nello stesso senso anche l'art. 19 cpv. 2 LAvv ricorda che gli atti che sono affidati all'avvocato sono restituiti all'avente diritto alla prima richiesta, sia o meno coperto l'onorario. Spetta semmai all'avvocato fare una copia di quegli atti che ritiene necessari, per tutelarsi da qualsiasi critica inerente alla qualità di gestione del mandato e per dimostrare l'ampiezza del suo operato, in caso di contestazione dell'onorario (cfr. Bohnet/ Martenet , op. cit., n. 2863; Michel Valticos , in Valticos/Reiser/ Chappuis [curatori], Commentaire romand, Loi sur les avocats, Basilea 2009, ad art. 12 n. 31).

5.2. Nella fattispecie, dagli atti risulta che l'avv. RI 1 ha negato a due riprese all'avv. \_\_\_\_\_ - subentrato quale nuovo patrocinatore di \_\_\_\_\_ nella causa civile allora pendente dinanzi alla Pretura di \_\_\_\_\_ (inc. \_\_\_\_\_) - la consegna dell'incarto. Dapprima lamentandosi che il cliente non ha mai pagato nulla e che il dossier mi serve per la causa giudiziaria contro \_\_\_\_\_ (cfr. scritto 21 marzo 2014) e, poi, aggiungendo di essere curioso di conoscere la norma che obbligherebbe il mio segretariato a passare giornate intere a fotocopiare gratuitamente un grossissimo incartamento in favore di un cliente moroso (cfr. scritto 16 maggio 2014). In sede di osservazioni alla Commissione, l'insorgente ha essenzialmente ribadito le predette motivazioni, che la precedente istanza ha tuttavia disatteso, negando in particolare che il ricorrente fosse abilitato a trattenere gli atti fino al pagamento della sua nota d'onorario. Ne ha pertanto concluso che l'insorgente, rifiutandosi di restituire il citato incarto all'avente diritto, per il tramite del suo nuovo patrocinatore e alla prima richiesta, avesse violato la regola deontologica in questione. La deduzione non presta il fianco a critiche. Non disponendo di un diritto di ritenzione sugli atti del cliente, come rettamente evidenziato dalla precedente istanza, l'avv. RI 1 non era anzitutto legittimato a rifiutare la consegna dell'incarto per il solo fatto che \_\_\_\_\_ non aveva ancora saldato la sua parcella. Al contrario, spettava se del caso proprio al ricorrente estrarre copia di quegli atti eventualmente necessari per giustificare l'entità del suo lavoro ai fini dell'incasso della propria nota d'onorario. Privata di rilievo è inoltre l'argomentazione - invero già avanzata dinanzi alla Commissione, ma nella parallela procedura disciplinare (cfr. osservazioni 2 aprile 2014, inc. n. 35) - secondo cui ha sempre ricevuto da me copia di tutti i documenti (lo faccio con tutti i clienti tramite FT) e quindi ha in mano tutti gli incartamenti . L'avvocato, come visto, è tenuto a dar seguito alla richiesta di restituzione dell'intero incarto - ciò che in concreto non è avvenuto - indipendentemente dal fatto che il cliente abbia già ricevuto di volta in volta una copia degli atti (cfr. Fellmann , op. cit., ad art. 12 n. 35a; decisione della Commissione di vigilanza sugli avvocati del Canton Basilea Campagna del 26 giugno 2006, consid. 6). Tanto più che, nelle circostanze concrete, dal raffronto delle fotocopie dei fogli di trasmissione (doc. 1-31) con quelle degli atti formanti l'incarto (doc. 1-38) che il ricorrente ha prodotto in questa sede, non risulta neppure che egli

abbia effettivamente consegnato di volta in volta al mandante tutti gli atti ricevuti da terzi in forza del mandato (cfr. ad es. corrispondenza con la Pretura di cui ai doc. 4, 5, 6, 13, 14, ecc. di cui al plico doc. 1-38). Al contrario, dagli atti risulta che l'intero incarto è stato reso al nuovo patrocinatore solo dopo che quest'ultimo ha adito il giudice civile (cfr. scritti 23 ottobre e 21 novembre 2014 dell'avv. \_\_\_\_\_ e osservazioni 6 novembre 2014 dell'avv. RI 1 alla Pretura di \_\_\_\_\_). In conclusione, non avendo consegnato al nuovo patrocinatore del suo cliente - alla sua prima richiesta ed entro un termine ragionevole (10 giorni) - il controverso incarto, l'insorgente è incorso in una violazione dell'obbligo di restituzione che discende dall'art. 12 lett. a LLCA. 6. Commisurazione della sanzione

Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

6.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti: a. l'avvertimento; b. l'ammonimento; c. la multa fino a fr. 20'000.-; d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo; e. il divieto definitivo di esercitare. La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA). La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, ad art. 17 n. 23 segg.).

6.2. In concreto, la Commissione, dopo aver aperto nei confronti del ricorrente due procedure disciplinari, gli ha inflitto, contemporaneamente, due sanzioni: un ammonimento per la violazione dell'obbligo di rendiconto (cfr. supra, consid. 4) e una multa di fr. 500.- per la lesione del dovere di restituzione dell'incarto (cfr. supra, consid. 5), di cui si è detto. Considerato che secondo la dottrina il numero di infrazioni costituisce uno dei criteri da prendere in considerazione nella commisurazione della sanzione (cfr. Poledna, op. cit., ad art. 17 n. 27; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2183; Verein Zürcherischer Rechtsanwälte, Handbuch über die Berufspflichten des Rechtsanwaltes im Kanton Zürich, Zurigo 1988, pag. 33) e che - come recentemente ricordato dal Tribunale federale (cfr. STF 2C\_119/2016 del 26 settembre 2016 consid. 6.2) - la presa in considerazione di più episodi relativi all'attività di un avvocato ai fini della pronuncia di una misura disciplinare ai sensi dell'art. 17 LLCA trova riscontro anche nella giurisprudenza (STF 2C\_878/2011 del 28 febbraio 2012 consid. A-C e 7; 2P.194/2004 del 23 marzo 2005 consid. 2-3) e si giustifica non da ultimo con la necessità di pronunciare una sanzione rispettosa del principio della proporzionalità (cfr. STF 2C\_119/2016 citata, consid. 6.2 con rimandi a STF 2C\_878/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 7 e 2A.499/2006 dell'11 giugno 2007 consid. 5.2; Poledna, op. cit., ad art. 17 n. 23 segg.), vi è da ritenere che la Commissione, così come censurato nell'impugnativa, avrebbe dovuto infliggere al ricorrente un'unica sanzione, per i due

addebiti ascritti. 6.3. Ferme queste premesse, va rilevato che nel caso concreto la natura delle due violazioni commesse dall'avv. RI 1 e la loro gravità non sono propriamente trascurabili. Senz'altro sostenibile appare in particolare la deduzione della Commissione di considerare di media entità la violazione dell'obbligo di restituzione dell'incarto (consid. 5). A maggior ragione se si considera che tale infrazione è stata commessa in pendenza di una procedura contenziosa e che l'ex cliente ha dovuto avviare una causa in Pretura per ottenere la consegna dell'incarto originale, con conseguente dispendio di tempo e relativi costi (cfr. in tal senso decisione della Commissione di disciplina, pubblicata nel Bollettino n. 51 aprile 2016, laddove una simile violazione era stata considerata grave). Di minor importanza appare per contro la violazione del dovere di rendiconto (consid. 4), che la precedente istanza ha rettammente ritenuto di lieve entità. Ciò detto, se non giova al ricorrente il fatto di essere incorso in più di un'infrazione e che, nel corso della presente procedura, non abbia mostrato segni di autocritica e di ravvedimento, depone per contro a suo favore sia il tempo trascorso (oltre due anni e mezzo) dai fatti contestati, sia la circostanza che - contrariamente a quanto concluso dalla precedente istanza - non abbia precedenti (tra le violazioni deontologiche di cui trattasi vi è concorso d'infrazione, non recidiva). 6.4. Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di infliggere all'insorgente, in luogo delle due sanzioni (ammonimento e multa) pronunciate dalla Commissione, un'unica multa di fr. 200.- per le due violazioni ascritte. La sanzione così commisurata, situata al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Essa tiene inoltre debitamente conto dell'incensuratezza dell'insorgente e del periodo intercorso dai fatti e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi. Considerata l'importanza della violazione dell'obbligo di restituzione dell'incarto nel caso specifico, non si può invece dar seguito alla domanda del ricorrente di pronunciare solo un ammonimento; misura, questa, che di principio è peraltro riservata alle sole violazioni deontologiche di lieve entità o comunque che non raggiungono la soglia dei casi di media gravità (cfr. Poledna, op. cit., ad art. 17 n. 32).

7. 7.1. Stante tutto quanto precede, i ricorsi devono essere parzialmente accolti. Le decisioni impugnate (n. 35 e n. 47) sono annullate e riformate nel senso che al ricorrente è inflitta un'unica multa di fr. 200.- per le infrazioni ascritte, così come esposto al precedente considerando. 7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm), ridotta per il tempo trascorso dall'inoltro dell'impugnativa, è posta a carico dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia:

1. I ricorsi sono parzialmente accolti. §. Di conseguenza, le decisioni 18 settembre 2014 (n. 35 e n. 47) della Commissione di disciplina degli avvocati sono annullate e riformate nel senso che all'avv. RI 1 è inflitta un'unica multa di fr. 200.-.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente. All'insorgente deve essere restituito l'importo di fr. 2'200.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II

presidente  
La vicecancelliera